N.R.G. (omissis)/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO IL TRIBUNALE DI

NAPOLI

II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

HA PRONUNCIATO LA
SEGUENTE

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. (omissis)/2021

TRA

(omissis) e (omissis), entrambi

rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Riccio giusta mandato in atti

OPPONENTI

NEI CONFRONTI DI

(omissis) SPV e per essa, quale mandataria, giusta procura autenticata per atto del Notaio

(omissis), la (omissis) S.p.A.

rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio (omissis), dall'Avv (omissis)

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n (omissis)

Conclusioni: come da atti di causa e verbale d'udienza del 22 ottobre 2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n (omissis) ingiungeva a (omissis) e a (omissis), in qualità di garanti della società (omissis) s.r.l., il pagamento solidale, in favore di (omissis) S.p.A., quale mandataria di (omissis) SPV, pretesa cessionaria dei crediti

Scanned with CamScanner

vantati da (omissis) s.p.a., della somma di € 506.077,84 a titolo di saldo debitore relativo al contratto di locazione finanziaria n. IF (omissis) stipulato dalla debitrice principale con la cedente in data 2 ottobre 2007.

Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti i quali, in via preliminare di merito, eccepivano il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria.

Deducevano, poi, la nullità parziale della fideiussione da loro sottoscritta per violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90, perché redatta utilizzando gli schemi contrattuali predisposti da ABI e, su questo presupposto, eccepivano la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.

All'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Si osserva in diritto.

1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata da (omissis)e (omissis).

In termini generale, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017). Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.

Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga

Scanned with CamScanner

dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.

Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.

Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.

Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).

Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).

Scanned with CamScanner

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale *ex* art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni "in blocco".

In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).

Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che (omissis) SPV (e, per essa, (omissis) S.p.A.) ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione in blocco concluso con la concedente (omissis) s.p.a. e, a fondamento della propria asserzione, ha depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione e copia del contratto di cessione.

Tuttavia, il Tribunale non ritiene che la prova dell'effettiva titolarità sia stata effettivamente raggiunta.

In primo luogo, non è stato dimostrato (e, invero, neppure allegato) che la (omissis) fosse soggetto "*classificato a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca di Italia 272/2008 e segnalato in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca di Italia n. 139/1991*" e, quindi, la sussistenza di una delle

Scanned with CamScanner

caratteristiche indicate nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale per individuare dei crediti ceduti.

Quanto al documento contrattuale prodotto dall'opposta, esso è costituito dall'accettazione di una proposta contrattuale apparentemente proveniente da (omissis) s.p.a.

E però, l'atto reca la sottoscrizione digitale di una sola delle tre parti (che verosimilmente è la (omissis) SPV s.r.l., sebbene dalla lettura dell'atto non sia in alcun modo evincibile in nome e per conto di quale società abbia firmato tale (omissis)), laddove nell'atto compaia, unitamente alla cedente e alla cessionaria, anche (omissis)s.r.l., nella veste di "*(omissis)*".

Difetta, dunque, la prova del perfezionamento del contratto di cessione.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale di Napoli in data (omissis).

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione dell'attività svolta e dell'esito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 27987/2021, così provvede:

A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. (omissis)emesso dal Tribunale di Napoli in data (omissis);

B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 11.929,00 (di cui € 11.229,00

Scanned with CamScanner

per compensi ed € 700,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale *ex* art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Biagio Riccio, dichiaratosi anticipatari

Così deciso in Napoli il 17 febbraio 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi

Scanned with CamScanner